

Allegato “A” al n. 11.500 di raccolta

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'associazione denominata “Pubblica Assistenza Servizio Radio Emergenza Gruppo Radioamatori e Volontari del Soccorso Organizzazione di volontariato - ETS” o, in forma breve, “PA S.R.E. ODV - ETS” con sede in Grignasco Via Marconi 29 D, in questo Statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.

L'eventuale variazione della sede, purché questa non sia trasferita oltre il comune di Grignasco, non comporterà modifica di Statuto fatta salva l'approvazione dell'Assemblea ordinaria e dovrà essere comunicata tempestivamente ai registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce blu inserita in un esagono bianco dai contorni rossi con all'apice un'antenna sempre di colore rosso.

Art. 2 - Principi Associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui

principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;

c) servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione colle strutture pubbliche;

f) donazione di sangue e organi;

g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionali;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti

previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impe-

gnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera entro i successivi sessanta giorni.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sono Soci Volontari i Soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i

propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti.

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b) eleggere le cariche sociali e, se Soci da almeno tre mesi, esservi eletti.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione con riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola col versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano, con essa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni

difensive.

Contro i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI

RENDICONTAZIONE

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da:

- a) stato patrimoniale;
- b) rendiconto gestionale;
- c) relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia even-

tualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata col solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei Soci;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata diretta-

mente dall'Associazione;

j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera u):

l) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del CTS.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale, che opera anche quale organo di controllo interno qualora la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci in regola col versamento delle quote associative.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto ai Soci, anche per tramite di ausili telematici, unitamente ad avvi-

so da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della

maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni con scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera col voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato colla maggiore anzianità di servizio, e, in caso di pari anzianità, colla maggiore età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate col voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e al-

la devoluzione del patrimonio sono approvate col voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun Socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci dell'Associazione;

- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m) delibera la variazione di sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del Comune di Grignasco.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale al di fuori del territorio del comune di Grignasco;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requi-

siti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno

dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;

- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- g) delibera l'assunzione del personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, Direttore Sanitario, quando nominato, e Direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio Sindacale, dell'organo di revisione ove istituito e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione

dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio Sindacale elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo

caso, il Collegio Sindacale deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i Soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

a) il registro dei Volontari nel quale iscrive i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;

b) il libro dei Soci;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il Regolamento generale:

a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;

b) individua le modalità di informazione ai Soci sulle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d) regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017, sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 D.lgs 117/2017.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO: GUIDO VIGNA

DR. SALVATORE BARBAGALLO – NOTAIO